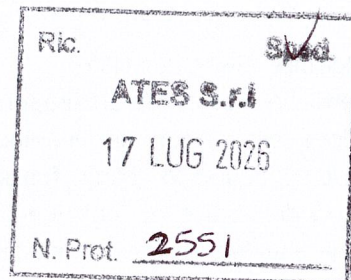


REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)



SEZIONE A: incentivi per funzioni tecniche

Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attribuzione e le modalità di calcolo e di ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito denominato anche «Codice») nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi le procedure di cui al libro IV del Codice quali a titolo esemplificativo le concessioni e i partenariati, nei quali Ates srl svolge il ruolo di "stazione appaltante".
2. Il documento ha, quindi, per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione degli oneri relativi alle attività tecniche svolte esclusivamente dai dipendenti della società. I predetti oneri sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei relativi QTE. La procedura dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi e alle forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita dalla percentuale indicata al successivo articolo 8 calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, al lordo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali (comprensiva dei costi a carico azienda). La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 8, 10, 11 e 12.
4. L'importo dell'incentivo è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche indicate al punto 2 dell'Art. 2 del presente regolamento, nonché ai loro collaboratori, per una quota dell'**80%**;
 - b) all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione con le finalità di cui all'art. 45 commi 5,6 e 7 del Codice, per una quota pari al **20 %**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. L'attribuzione degli incentivi economici ha l'obiettivo di stimolare l'incremento delle professionalità interne alla Società ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto nell'ipotesi in cui la Società dovesse incaricare professionisti esterni, l'attività svolta non genererà incentivo ai sensi del presente regolamento.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento, predisposto dalla Società, deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice, al Regolamento applicativo e come disposto anche dall'art. 5 dell'allegato I.7 al Codice.

Art. 2. Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti della Società, che svolgono le attività tecniche di seguito indicate

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le **single procedure di affidamento**, i soggetti che svolgono le seguenti **attività tecniche**:
 - ✓ responsabile unico del progetto – RUP;
 - ✓ collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - ✓ verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - ✓ predisposizione dei documenti di gara;
 - ✓ ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - ✓ direzione dell'esecuzione;
 - ✓ collaboratori del direttore dell'esecuzione;
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. Tra i dipendenti, sono destinatari della quota incentivante anche i collaboratori tecnici, giuridici e/o amministrativi, dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2, in rapporto alla singola funzione specifica, che anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'affidamento.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. L'insieme dei dipendenti che svolgono le attività tecniche di cui al precedente art. 2 comma 2, è definito "**Gruppo di Lavoro**".
2. In relazione alla propria organizzazione la Società individua, con apposito provvedimento del Dirigente dell'area competente, il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando espressamente il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, tenendo conto della professionalità prevista dalla normativa vigente per le singole funzioni, nonché della specializzazione ed esperienza.
3. In relazione alle attività tecniche assegnate a ciascun dipendente, sono indicati i tempi (cronoprogramma) per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, laddove possibile, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Codice, al Dirigente Tecnico e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.

Art. 4. Incarico di responsabile unico del progetto (RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e seguenti del Codice, la Società, nel primo atto di avvio dell'intervento

da realizzare mediante un contratto nomina il Responsabile unico di progetto (RUP).

2. Il RUP è nominato, con atto formale, tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente, nettati della componente costo Azienda (INPS + INAIL, esclusi IRAP e TFR), non possono superare il 50% del trattamento economico totale annuo lordo, inteso come retribuzione annua lorda comprensiva di premialità. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con i compensi per attività di progettazione eventualmente riconosciuti al medesimo dipendente a qualsiasi titolo nell'ambito della stessa procedura di affidamento.
2. Il predetto limite, è calcolato con riferimento all'anno di competenza, nel quale il diritto all'incentivo è maturato concretamente.
3. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

Art. 6 – Accordo quadro per affidamento lavori servizi e forniture

1. In caso di accordo quadro, il calcolo dell'incentivo avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo, ma solo l'importo dei lavori servizi e forniture effettivamente ordinati.

Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

2. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento gli affidamenti il cui quadro economico complessivo sia inferiore ad € 150.000 euro per lavori ed € 140.000 per servizi e forniture. La predetta soglia si riferisce al singolo intervento da quantificarsi nel suo valore complessivo di affidamento. Pertanto, in caso di più affidamenti riguardanti la stessa opera si dovrà considerare, al fine della soglia, l'importo complessivo delle attività affidate da Ates.
3. È fatta salva la facoltà della Società di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione per le attività tecniche svolte dai propri dipendenti non rientranti nel perimetro del presente Regolamento, le quali saranno disciplinate con apposito atto regolamentare in corso di adozione. In tal caso, il presente Regolamento non si applica alle attività oggetto della predetta disciplina separata.

TITOLO II – RIPARTIZIONE DELL' INCENTIVO PER LE ATTIVITA' TECNICHE

Art. 8 - Graduatoria della misura incentivante per lavori

Gli stanziamenti previsti nelle singole procedure per gli oneri relativi alle attività tecniche sono rapportati e graduati secondo un criterio di progressività all'importo a base della procedura di affidamento e in ragione della complessità dell'opera da realizzare secondo le seguenti tabelle :

Importo a base della procedura	% stanziamento
Da € 150.000,00 a € 1.500.000,00	2,00%
Da 1.500.000,00 alla soglia comunitaria	1,80%
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,00%

Art. 9 - Disciplina delle varianti per i lavori

- Le modifiche e le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie.
- Con riferimento alle perizie di varianti e suppletive, da erogarsi limitatamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo, l'incentivo verrà riconosciuto sull'importo della perizia di variante o sul nuovo importo a base di gara in relazione alle maggiori risorse stanziate per dare esecuzione al contratto, a condizione che tali varianti:
 - non risultino imputabili ad errori, omissioni, imperizia o inerzia da parte dei soggetti destinatari dell'incentivo;
 - sussista "la complessità della perizia".
- Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica/variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per i lavori nel gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per **attività tecniche relative a lavori** sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella n.1

Tabella 1 - LAVORI				
	Fase di progettazione	Fase di affidamento	Fase di esecuzione	Totale
Responsabile unico del progetto (RUP) - Allegato I.2 e art. 15	10%	9%	22%	41%
Collaboratori tecnici, giuridici e/o amministrativi a supporto dell'attività del responsabile unico del progetto	7%	5%	15%	27%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)		15%		15%
Ufficio Direzione Lavori			6%	6%
Collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto			5%	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione			6%	6%
	17%	29%	54%	100%

TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi per le attività tecniche per la realizzazione di lavori

- Qualora venga nominato un supporto al Responsabile unico del Progetto il peso dell'attività del RUP sarà proporzionalmente rideterminato in base alle specifiche attività per le quali è chiesto il supporto e decurtato fino alla percentuale massima pari al 50%.

3. Qualora siano individuati più collaboratori la quota viene suddivisa in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del settore competente a conclusione del relativo procedimento.
4. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 11 - Graduatoria della misura incentivante per servizi e forniture

Gli stanziamenti previsti nelle singole procedure per gli oneri relativi alle attività tecniche sono rapportati e graduati all'importo a base della procedura di affidamento e in ragione della complessità dell'opera da realizzare secondo la seguente tabella:

Importo a base della procedura affidamento servizi e forniture	% stanziamento
Da € 140.000 alla soglia comunitaria	1,00%
Importo superiore alla soglia comunitaria	1,00%

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture nel gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per **attività tecniche relative a servizi e forniture** sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella n.2

TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi per le attività tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Tabella 2 - SERVIZI E FORNITURE				
	Fase di progettazione	Fase di affidamento	Fase di esecuzione	Totale
Responsabile unico del progetto (RUP) - Allegato I.2 e art. 15	10%	22%	8%	40%
Collaboratori tecnici, giuridici e/o amministrativi a supporto dell'attività del responsabile unico del progetto	7%	15%	4%	26%
Predisposizione dei documenti di gara(bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)		19%		19%
Direttore dell'esecuzione			10%	10%
Collaborazione di attività di direzione dell'esecuzione			5%	5%
	17%	56%	27%	100%

Art. 13 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Il RUP, esercitando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del gruppo di lavoro, assicura la conclusione delle procedure nel rispetto della tempistica/cronoprogramma dichiarato nella determinazione di costituzione del gruppo stesso.
2. In caso di ritardi rispetto ai tempi di cui al comma 1 o di eventuali incrementi ingiustificati dei costi

previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, derivanti da colpe imputabili agli incaricati di cui all'art. 3, agli stessi sarà applicata dalla Società e per essa dal Direttore Generale, una riduzione dell'incentivo fino ad un massimo del 100%.

Art. 14 – Quantificazione e liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione dell'incentivo è proposta dal Dirigente dell'Area tecnica previo accertamento positivo delle specifiche attività trimestralmente svolte dai dipendenti incaricati facenti parte del Gruppo di lavoro.
2. La proposta di cui sopra viene presentata al Direttore Generale, il quale previa sua valutazione finale, ne dispone la liquidazione.

Art. 15 – Attività della Centrale di Committenza Ausiliaria

1. L'attività di incentivazione connessa all'espletamento del Servizio di Centrale di Committenza Ausiliaria sarà regolata secondo le disposizioni previste di volta in volta dalla "Convenzione per la costituzione ed il funzionamento della Centrale di Committenza Ausiliaria".
2. Alle somme corrisposte a tale titolo non si applicano gli artt. 1.3 e 5 del presente Regolamento.

Art. 16 – Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1 gennaio 2026.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 36/2023 e alle disposizioni vigenti in materia.

Trezzo sull'Adda,

17/7/2026

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello



